

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE APS

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 20.7.2022, alle ore 20,00, in Sarnico (Bg) Via Piccinelli, n. 11 (residenza del Presidente dell'Associazione culturale ove si trova) si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione culturale Il Ponte per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" secondo le direttive del RUNTS in data 4.7.2022**
2) **Varie e eventuali.**

Il Consiglio Direttivo è ad oggi così composto: MASNAGHETTI LAURA, nata a Brescia il 15.6.1979, CF MSNLRA79H55B157D, residente in Sarnico (BG) Via Piccinelli, n. 11, cittadina Italiana, (nominata Presidente), MARTINA LOCHIS, nata a Sarnico (BG) il 13.12.1991, CF LCH MTN 91T53 I437R, ivi residente in Via Suardo, n. 23 cittadina Italiana, (nominata vicepresidente), MICHELI CANDIDA, nata a Sarnico (BG) il 11.6.1963, CF MCH CDD 63H51 I437W, ivi residente in Via Lombardia, n. 25/C cittadina Italiana, (Consigliere), SONIA GORLANI, nata a Empoli (FI) il 7.5.1972, CF GRL SNO 72E47 D403A, residente in Sarnico Via Poggio Fiorito, n. 2, cittadina Italiana (Consigliere) DOMENICO GIUDICI, nato a Sarnico (BG) il 11.6.1967, CF GDC DNC 67H11 I437V, residente in Sarnico (BG) Via Garibaldi, n. 21 cittadino Italiano, (Consigliere) WALTER TIRABOSCHI, nato a Sarnico (BG) il 23.12.1972, CF TRB WTR 72T23 I437H, residente in Sarnico (BG), Via Cerro Alto, cittadino Italiano (Consigliere).

Vista la qualità di Presidente è attribuita a MASNAGHETTI LAURA la rappresentanza dell'ente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

L'assemblea viene riunita mediante videoconferenza : il Presidente MASNAGHETTI LAURA (che presenza anche per WALTER TIRABOSCHI giusta delega scritta), attesta l'identificazione di ogni partecipante MARTINA LOCHIS, MICHELI CANDIDA (anche per DETAVONATTI MARZIA e MARIALUISA FRATTINI giusta delega), SONIA GORLANI, DOMENICO GIUDICI, FALCE GIUSEPPE, MASNAGHETTI MARIO, NORMA ALARI, WALTER COCCIA, CRISTINA ROSSI, GIACOMINI MATTEO (quest'ultimo in presenza in Sarnico Via Piccinelli 11).

Anche al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del presente verbale, i presenti nominano quale Presidente dell'assemblea MASNAGHETTI Laura e quale Segretario GIACOMINI MATTEO.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno; precisa che nel rispetto dell'art. 13 dello statuto vigente hanno diritto di voto perché iscritti da oltre tre mesi MARTINA LOCHIS, MICHELI CANDIDA, SONIA GORLANI, DOMENICO GIUDICI, FALCE GIUSEPPE, MASNAGHETTI LAURA, GIACOMINI MATTEO e WALTER TIRABOSCHI.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie richieste dall'RUNTS.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

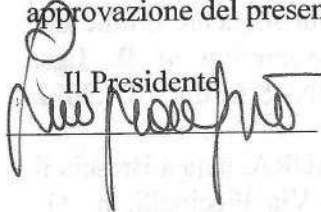
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

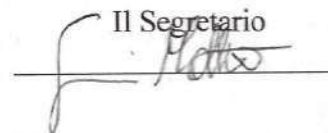
L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- Compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto;
- Apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;

- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20.25 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente


Il Segretario


Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, 3, D. Lgs. 117/2017

Delibera

Approvazione delle modifiche/ integrazioni per l'adeguamento al Codice del Terzo settore D. Lgs 17/2017 ai sensi dell'art. 101 comma II e iscrizione al RUNTS.

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo settore D. Lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101 comma II l'assemblea approva il nuovo statuto in allegato alla presente delibera contenente le nuove disposizioni e integrazioni per le associazioni di promozione sociale ai sensi degli art. 35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II, III, e IV e X del medesimo Codice del Settore, D. Lgs 117/2017.

L'assemblea approva all'unanimità.

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

Registrato a Bergamo 1

N. 22 LUG. 2022
al n. 2857 Serie 3
con Esito

RESOLTE

IL FUNZIONARIO
VINCENZO CACACE







STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL PONTE

Art. 1. Disposizioni generali. E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'Associazione di promozione sociale denominata "Il Ponte", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36.

L'Associazione di promozione sociale è un ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'acronimo ETS sarà utilizzato se previsto nella denominazione solo ed esclusivamente a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2. Finalità e attività (di interesse generale e diverse). L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democrazia, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e condizioni e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi attraverso lo svolgimento continuato, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D Lgs. 3.7.2017, n. 117. Essa si propone di promuovere e favorire la cultura artistica, letteraria, teatrale, musicale, senza vincoli di confine nazionale, ma con uno sguardo più attento alle risorse e alla ricchezza del territorio in cui si costituisce e vive, promuovendo attività di intervento, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'Associazione intende sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline della storia dell'arte, della musica, del teatro, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni; intende altresì offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale e culturale oltre a partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita del territorio, senza vincoli di confine nazionale, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee.

Art. 3. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà ai sensi dell'art. 5 del D Lgs. 3.7.2017, n. 117, lett. f), i), k) in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo):

R

L. Kott

- Effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 42/2004 e successive modifiche;
- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura.
- Organizzare eventi, laboratori, conferenze, convegni, manifestazioni, spettacoli, incontri e seminari, rivolti alla realizzazione dello scopo sociale, programmare, produrre e gestire dal principio al suo naturale decorso attività culturali quali spettacoli teatrali, musicali originali e non, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, corsi di istruzione, formazione, qualificazione e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico, workshop, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, viaggi culturali, servizio di visite guidate storico-artistiche, attività turistiche di interesse sociale e culturale.
- Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Fare accordi con altre associazioni o terzi in genere (che non siano in conflitto con i propri intenti), nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero,

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come enti pubblici. L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti delle aziende pubbliche e private o delle organizzazioni sindacali

Art. 4. Ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D Lgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 5. Le attività dell'Associazione sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per raggiungere le finalità perseguite, l'Associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi prefissati, può affiancarsi ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione; può in particolare avvalersi i) della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ii) della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri; ciò facendo, dovrà tuttavia favorire in primis le esigenze, le istanze e i bisogni della comunità locale sarnicese in cui l'Associazione si costituisce; iii) esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente, attuare ogni altra iniziativa, svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nei limiti della normativa di riferimento, qualsiasi

operazione contrattuale, economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

Sempre e solo al fine di finanziare le attività di interesse generale, l'associazione può svolgere attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio relatori, attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate potranno essere svolte anche con la gestione di strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

L'Associazione può gestire direttamente spazi deputati per l'arte e in generale anche interi stabili dati in gestione alla stessa.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 6. Sede. L'Associazione ha sede in Sarnico (BG) presso la Pinacoteca Gianni Bellini Via San Paolo, n. 8. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 7. Possono far parte dell'Associazione unicamente le persone fisiche che per la loro attività di lavoro o di studio o di inclinazione personale, ne condividono lo spirito e le finalità e siano interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo dell'Associazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Art. 8. Il numero di soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del terzo Settore.

Art. 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato

specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 11. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto; i soci ordinari sono tutti coloro che avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo; i soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Art. 12. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione, morosità nel pagamento della quota associativa; presentazione di dimissioni scritte.

In particolare, in questo ultimo caso (dimissioni scritte) il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata ar presso l'Associazione medesima entro il 30 settembre dell'anno solare in corso. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Il socio può essere espulso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti o per altri gravi comportamenti che abbiano arrecato danno morale o materiale all'associazione stessa.

L'espulsione del socio è proposta dal Consiglio direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci che deve essere a tal fine convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di esclusione. L'espulsione deve essere comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata con indicazione delle motivazioni che hanno dato luogo all'espulsione. L'espulsione ha effetto dall'assemblea che l'ha approvata.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni. Sul ricorso decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Art. 13. Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno diritto:

- di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di conoscere l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e di svolgere le attività comunemente concordate.
- di partecipare all'Assemblea, se iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, di esprimere il proprio voto direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
- di recedere dall'appartenenza all'associazione con le modalità di cui all'art. 12.

Si ribadisce che ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per

Ru

F. Hade

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei propri genitori.

Ai soci compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'eventuale attività prestata a favore dell'associazione.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale all'inizio di ogni anno solare ovvero entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze fissate dal Consiglio direttivo. La quota è comunque dovuta nella medesima misura anche per frazioni d'anno, sia nelle ipotesi di nuovi ingressi di soci che di recessi o esclusioni.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare e far rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci sono tenuti ad agire compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 14. Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro e neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definitive in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa





modalità di rimborso.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente condivide gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 15. Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 16. Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte e assolate a titolo gratuito.

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

Art. 17. L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); l'assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione e per deliberare sulla espulsione del socio e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea dei soci, convocata dal Presidente dell'Associazione su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nei locali della Pinacoteca o in

Ad

F. Kide



17/01/18
8.00
83101

Ass. Col
Via S.
24067 S.
C.F. 952

altro
dell'as
telema
Ogni
esercit
Si appl
Hanno
mesi ne
Ciascun
scritta.
È possib
voto per
partecipa
L'assemb
segretario
sottoscritt
"IL PONTE"
Nel caso
co. 8
partecipan
segretario
Art. 18 As
L'assemb
direttivo n
Pinacoteca
del bilancio
argomenti
ovvero su
comunicati
direttivo rite
Per la costit
convocazion
L'assemblea
scritta rilasci
L'Assemblea
dis

altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione. La data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi anche telematici che il Consiglio direttivo riterrà opportuni.

Ogni associato ha diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei propri genitori.-

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in materia di conflitto di interesse in quanto compatibile

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.

Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci (non più di tre) purchè munito di regolare delega scritta.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Nei casi in cui l'assemblea venga riunita mediante videoconferenza (con identificazione di ogni partecipante), questa si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e ove deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 18 Assemblea ordinaria dei soci: competenze e quorum

L'assemblea ordinaria dei soci, convocata dal Presidente dell'Associazione su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nei locali della Pinacoteca o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio, per provvedere e per deliberare sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi anche telematici che il Consiglio direttivo riterrà opportuni.

Per la costituzione legale dell'assemblea ordinaria non è necessario un numero minimo di soci. La convocazione dell'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute ed approva il bilancio;

Ru

F. Kall

- approva il bilancio sociale;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo (se previsto), determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti all'art. 12 del presente Statuto;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. Assemblea straordinaria: competenze e quorum.

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

E' compito dell'Assemblea straordinaria :

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Art. 20. Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 5 e non più di 7 membri.

Ra

F. Kato

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, con le limitazioni di cui all'art. 2382 c.c.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo e successivamente, dall'assemblea degli associati.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino nel corso del triennio dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedura di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indicare nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 21. Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

Elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;

Attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari annuali, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

Decide sugli investimenti patrimoniali;

Stabilisce l'importo delle quote annuali;

Delibera sull'ammissione dei soci;

Decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma degli artt. 3, 4;

F. Hella

Re

- h) Approva o predispone i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- i) Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- j) Nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- k) Conferisce e revoca procure;

Art. 22. Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente che dura in carica per l'intera durata del consiglio e uno o più vice-presidenti.

Il presidente e i vice-presidenti non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Art. 23. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 24 La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

Art. 25. Il Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e precedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 26. Il vicepresidente ha tutti i poteri del presidente e ne svolge le relative funzioni qualora delegato dallo stesso, oppure previo specifico accertamento del comitato direttivo, in caso di impedimento del presidente.

Art. 27. Il patrimonio e i mezzi finanziari – Bilanci

Il patrimonio dell'Associazione è sostituito da tutti i beni e i valori che ad essa pervengono.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

Dalle quote associative versate annualmente dai soci;

Dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone o enti, istituzioni pubbliche le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

Rimborsi derivanti da convenzioni;

Attività di raccolta fondi;

Da eventuali anticipazioni o rimborsi fatti dai soci;

Dai beni, mobili o immobili, di cui l'Associazione è proprietaria;

Da eventuali iniziative promozionali.

Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I contributi degli aderenti sono costituiti, oltre che dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio direttivo, da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. L'assemblea potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti nel modo più opportuno per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28. L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve



essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità al Decreto ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 del Dlgs 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione o trasmesso ai soci entro i 10 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Art. 29. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) Libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionali nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a, b, c, e. sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. I verbali sono firmati da Presidente e Segretario.

Secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente statuto associati e aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

R

F. Hobb

Ass. Cul
Via S
24067 S
C.F. 95

Art. 3
Il Cor
dall'ar
Art. 3
con vo
uno o
stessa
D.lgs. 4
Art. 32
L'Assoc
fondi, ri
DIGS 11
Il Patrim
tipologia
perseguir
In caso d
ma, su pr
parere po
destinazio
sociale?
In nessun
L'Associaz
a/r o secon
Art. 33. Di
in materia
luglio 2017
del Codice

Art. 30. Scritture contabili.

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 31. Scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ; l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'articolo seguente e comunque in conformità e nei termini di cui all'art. 9 D.lgs. 117/2017.

Art. 32. Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.LGS 117/2017.

Il Patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 33. Disposizioni finali. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice

